

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1198

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, ZAPPACOSTA e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2002

—————

Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge di proporre alcune soluzioni, necessarie ed indifferibili, per la gestione dei rifiuti pericolosi. In particolare, l'attenzione del provvedimento è focalizzata su due rifiuti - l'olio lubrificante usato e le batterie esauste - che hanno in comune il fatto di essere collegati all'automobile, cioè ad un mezzo di trasporto usato e gestito direttamente da milioni di persone. In entrambi i casi si tratta di componenti altamente tossici per la salute umana ed inquinanti per l'ambiente, che richiedono una grande cautela una volta usati e che hanno in comune un altro elemento-chiave: la possibilità di essere pressochè integralmente riciclati, con forti risparmi nell'approvvigionamento di costose materie prime. L'amplissima platea di utilizzatori di olio lubrificante e batterie è assistita da una capillare rete di professionisti, gli autoriparatori o gli addetti alle stazioni di servizio, che provvedono in genere a risolvere molti problemi connessi all'uso di olio e batterie, a loro volta con l'aiuto di due Consorzi obbligatori - il Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU) e il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) - che hanno istituzionalmente il compito di affrontare e risolvere i connessi problemi ambientali, industriali, di ricerca e comunicazione. L'essenziale funzione di questi Consorzi, svolta senza oneri a carico dello Stato e con l'utilizzo di ampia autonomia gestionale nel raggiungimento degli scopi pubblici prefissati, ha conseguito nel tempo grandi risultati che, sia per l'olio che per le batterie, collocano l'Italia ai vertici delle classifiche europee sia nella raccolta che nella capacità di riciclo. Ciononostante - dopo aver superato la soglia di percentuali maggiori del 90 per

cento del raccoglibile e riciclabile, e volendo puntare al traguardo massimo entrambi i Consorzi segnalano talune distonie legislative che rendono talvolta difficile il felice raggiungimento degli obiettivi di massima efficacia che sarebbero necessari per superare questo ultimo «zoccolo duro». Il problema è particolarmente acuto nel settore del cosiddetto «fai da te», cioè nella pratica diretta - da parte degli automobilisti - del cambio dell'olio e delle batterie, con rischi di abbandono nell'ambiente di materiali potenzialmente molto pericolosi. Le correzioni qui introdotte nella legislazione vigente - soprattutto in termini di armonizzazione - e i meccanismi proposti per facilitare una sorta di «ciclo virtuoso» che coinvolga attivamente tutti i protagonisti del ciclo dell'uso di olio e batterie, tengono conto - nel presente disegno di legge - dei suggerimenti che vengono dall'esperienza diretta di chi giornalmente si occupa del problema: i Consorzi, innanzitutto, ma anche le categorie degli autoriparatori e degli artigiani che hanno un ruolo diretto nella gestione di questi rifiuti pericolosi. Le misure che qui si propongono sono da ritenersi come «indifferibili». Infatti, la situazione odierna dopo l'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sui rifiuti è piuttosto particolare poichè essi sono oggetto di una legislazione speciale (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95) che, in quanto tale, deroga a quella generale sui rifiuti rappresentata dal citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Però, per quanto riguarda gli aspetti che dal provvedimento speciale non sono contemplati, rientra in gioco la disciplina generale sui rifiuti. Tale situazione provoca un forte disagio gestionale sia negli operatori che negli organi di controllo, poichè è necessario

seguire di volta in volta strade diverse, anche se parallele. Il caso classico è dato dall'autorizzazione alla raccolta ed al trasporto dell'olio minerale che attualmente sono concesse dalla regione o provincia autonoma o delegata; pertanto tale autorizzazione non ha valore nazionale, ma vige solo nel limitato territorio per il quale è competente l'organo che l'ha emanata. Mentre tale tipo di autorizzazione viene concessa per tutte le altre tipologie di rifiuti dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, in questo caso, un solo atto copre l'intero territorio nazionale. L'autorizzazione regionale comporta anche una pluralità di fideiussioni, a differenza di quella prevista per l'Albo che è, ovviamente, unica. Tale dicotomia era previsto fosse sanata da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che il Governo avrebbe dovuto emanare ai sensi dell'articolo 56, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 22 del 1997, ma tale provvedimento non è mai stato neanche predisposto. A distanza di anni, dunque, si pone il serio problema del coordinamento tra le due legislazioni, anche in ragione del fatto che numerosi riferimenti del decreto legislativo n. 95 del 1992 sono riferiti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, abrogato, fin dal 2 marzo 1997, dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Inoltre, le autorizzazioni per tutte le altre attività diverse dalla raccolta (quelle, dunque, che gravano sull'impianto) ad oggi soffrono di procedure diverse in base a come l'ente regione applica il principio di specialità su richiamato. Si dettano, inoltre, regole per l'armonizzazione della gestione dell'olio contaminato da policlorobifenili (PCB) richiamando espressamente valori e limiti di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209. Tale non commendevole situazione viene ricondotta ad unità mediante il presente disegno di legge il quale, inoltre, prevede anche misure relative alla prevenzione della dispersione e del-

l'abbandono indiscriminato degli oli usati e delle batterie esauste. Infatti, l'iniziativa si propone di concorrere alla salvaguardia ambientale prevedendo alcune misure tese a contrastare le cause di inquinamento dell'ambiente dovute all'abbandono indiscriminato nell'ambiente medesimo di oli e batterie usati senza alcuna cautela da parte dei cittadini che procedono al cambio «fai da te». Come anticipato, si tratta di abbattere lo «zoccolo duro» della dispersione che da anni i due Consorzi obbligatori cercano di contrastare e che si valuta sia pari al 10 per cento del totale recuperabile di rifiuti pericolosi che vengono immessi nell'ambiente per ignoranza e disinteresse rispetto alle esigenze di tutela non solo dell'ambiente, ma anche della salute umana. Per questo si prevede una particolare disciplina per la raccolta degli oli usati e delle batterie esauste presso i rivenditori commerciali. In merito al decreto legislativo n. 209 del 1999 è opportuno ricordare che le modifiche proposte in questa sede sul contenuto di PCB (50 parti per milione e non 25) hanno origine dal fatto che la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCT), è stata recepita con il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209. Tale provvedimento si pone nella logica di non considerare come contaminate da PCB/PCT le sostanze che li contengano in misura inferiore a 50 parti per milione. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999, però, stabilisce che le norme ivi previste si applicano agli oli usati che contengono oltre 25 parti per milione di PCB (50 nella direttiva). Quanto precede, unito al fatto che ciò avviene solo in Italia, è fuorviante e crea (oltrechè confusione) due spiacevoli e vistose conseguenze:

si altererebbe il regime di libera circolazione degli oli minerali usati in tutta Europa;

l'Italia diventerebbe l'inceneritore di tutti gli oli usati europei con una percentuale di PCB fra 25 e 50 parti per milione.

Per questo è assolutamente necessario armonizzare le 50 parti per milione con il resto dell'Europa mediante la modifica dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.

Per quanto riguarda l'articolato del presente disegno di legge esso consta di dieci articoli, che sono qui di seguito brevemente commentati:

articolo 1: si dettano le definizioni di olio usato, raccolta, stoccaggio e oli contaminati da PCB. Inoltre, si richiamano esplicitamente le norme del decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e del decreto legislativo n. 209 del 1999 sul PCB al fine di evitare che su un rifiuto così pericoloso come l'olio minerale vi siano dubbi interpretativi (con conseguenti diverse, e non sempre corrette, gestioni applicative) come finora accaduto;

articolo 2: si sopprime il richiamo alla classificazione doganale degli oli, in quanto riportata nel proposto articolo 1, comma 3;

articolo 3: anche in questa sede si richiamano esplicitamente le norme del decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e del decreto legislativo n. 209 del 1999 sul PCB, al fine di evitare che su un rifiuto così pericoloso come l'olio minerale vi siano dubbi interpretativi (con conseguenti diverse, e non sempre corrette, gestioni applicative) come finora accaduto;

articolo 4: si sostituisce la parola «raccolta» con «stoccaggio», perchè le norme tecniche (ad oggi rappresentate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392) si riferiscono esplicitamente allo stoccaggio e contemplano la raccolta come ovvia fase propedeutica ad esso;

articolo 5: anche in questa sede si richiamano esplicitamente le norme dei decreti legislativi n. 22 del 1997 sui rifiuti e n. 209

del 1999 sul PCB, al fine di evitare che su un rifiuto così pericoloso come l'olio minerale vi siano dubbi interpretativi (con conseguenti diverse, e non sempre corrette, gestioni applicative) come finora accaduto;

articolo 6: in questo articolo viene tracciata la strategia tesa a limitare al massimo la dispersione derivante dal «fai da te». Infatti, si prevede che gli esercizi commerciali al dettaglio che vendono l'olio minerale ed operano in strutture di vendita superiori ai 1.000 metri quadrati (quindi, grandi esercizi) siano obbligati a mettere a disposizione della clientela e a gestire, anche tramite terzi, un impianto per la sostituzione e lo stoccaggio di olio minerale usato. Ovviamente, tali impianti sono soggetti alle autorizzazioni ambientali. Laddove, invece, le strutture di vendita siano di superficie inferiore ai 1.000 metri quadrati, queste devono consentire che il Consorzio obbligatorio degli oli usati, previa richiesta, installi un impianto di solo stoccaggio a disposizione del pubblico (quindi, non solo della clientela) adottando una serie di cautele (come vigilare su eventuali sversamenti), ma è esplicitamente esclusa l'osservanza di autorizzazioni, comunicazioni, registri, formulari, eccetera. L'unico onere consiste nel contattare il Consorzio obbligatorio degli oli usati e conservare per due anni la dichiarazione di prelievo prevista all'articolo 6, comma 3-bis, lettera d), del decreto legislativo n. 95 del 1992.

In ogni caso, sia i piccoli sia i grandi esercizi commerciali al dettaglio hanno l'obbligo di esporre una targa che fornisca una corretta informativa al pubblico sul pericolo rappresentato dall'olio minerale, gli estremi delle imprese di autoriparazione di zona convenzionate per il cambio olio, nonché i recapiti del Consorzio obbligatorio. Analogamente viene fatto, per identico motivo, per le batterie al piombo esauste di cui al successivo articolo 9. Inoltre, azionando il principio della responsabilità condivisa che sottende a tutto il decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti in generale, si prevede che dal 1°

gennaio 2003 le case costruttrici di autoveicoli e di tutti gli altri mezzi dotati di motore inseriscano nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda sulla gestione dell'olio minerale usato. Sempre sulla base del richiamato principio di responsabilità condivisa, ancora dal 1° gennaio 2003 i produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare l'imballaggio che lo contiene, affinché le informazioni richieste per i produttori di veicoli a motore compaiano anche su tale imballaggio;

articolo 7: con questo articolo si procede all'armonizzazione del decreto legislativo n. 95 del 1992 con le discipline dettate dai decreti legislativi n. 22 del 1997 e n. 209 del 1999, nonché a perequare la realtà operativa attuale che nel tempo si è discostata da quella iniziale del 1992. Infatti, viene soppresso l'obbligo di comunicazione al Consorzio obbligatorio da parte dei soggetti che effettuano l'eliminazione dell'olio laddove lo cedano a soggetti diversi dal Consorzio medesimo;

viene soppresso il registro di carico e scarico, essendo sufficiente il modello uniforme di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, attuativo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

la dichiarazione sul contenuto di PCB viene soppressa in quanto prevista dal decreto legislativo n. 209 del 1999;

il contenuto di PCB viene perequato con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 209 del 1999 (50 parti per milione e non 25); viene soppresso il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, abrogato dal decreto legislativo n. 22 del 1997;

si richiama l'applicazione delle norme sanzionatorie generali di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e non più di quelle di cui all'ormai abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, non potendo le sanzioni penali o amministrative essere applicate in via analogica;

si prevedono delle sanzioni specifiche per il mancato rispetto della «strategia» tracciata per l'erosione della dispersione dovuta al fenomeno del «fai da te» di cui all'articolo 6. Analogo discorso viene fatto per identico motivo per le batterie al piombo di cui al successivo articolo 9;

articolo 8: si provvede a sanare la situazione dei depositi di olio minerale usato che non sono riusciti ad adeguarsi alle regole del decreto ministeriale n. 392 del 1996, in quanto decisamente particolari e non applicabili, se non a costi esorbitanti, tanto che lo stesso Ministero delle attività produttive sta procedendo alla sua completa revisione. Inoltre si provvede a trasferire la situazione delle autorizzazioni dalle regioni all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, come spiegato in premessa. Anche in questo caso, si richiamano esplicitamente le norme del decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e del decreto legislativo n. 209 del 1999 sul PCB, al fine di evitare che su un rifiuto così pericoloso come l'olio minerale vi siano dubbi interpretativi (con conseguenti diverse, e non sempre corrette, gestioni applicative) come finora accaduto. Si provvede all'abrogazione dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che, relativo alla rete carburanti, aveva introdotto un generico onere di raccolta degli oli usati a carico dei commercianti. Tale obbligo però è privo di sanzione e non ha mai esitato nè impegni nè risultati da parte del settore specifico. Pertanto, armonizzando le varie disposizioni esistenti, si procede alla sua soppressione.

articolo 9: come detto in premessa i problemi della mancata dotazione di impianti di deposito da parte della rete commerciale, che genera il problema della dispersione imputabile al fenomeno del «fai da te», esistono non solo per l'olio minerale usato, ma anche per le batterie al piombo esauste. Pertanto, a tali batterie si prevede l'applicazione delle stesse regole proposte per l'olio minerale usato, proponendo la soppressione

dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476, con riguardo al comparto commerciale, poichè a distanza di anni tale articolo, privo di sanzioni, non ha esitato nè impegni nè risultati da parte del settore commerciale. Tutto il resto della di-

sciplina relativa alla gestione dei rifiuti rappresentati da batterie al piombo esauste viene lasciato inalterato, a fronte dell'insussistenza di problemi al riguardo.

Per questi motivi, il presente disegno di legge merita una larga approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Olio usato: rifiuto pericoloso costituito da qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati»;

b) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai detentori alle imprese di eliminazione o rigenerazione di tali rifiuti;

f-bis) Stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

f-ter) Oli usati contenenti o contaminati da policlorobifenili (PCB): oli usati che contengono o sono contaminati dalle sostanze di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e loro miscele.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista per gli oli usati: filtri dell'olio, filtri carburanti e miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di ci-

sterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto non disposto dal presente decreto ai rifiuti rappresentati da oli minerali usati si applicano le norme sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, anche ai fini della classificazione doganale».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «L'importazione e l'esportazione degli oli usati è soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera *a)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

b) al comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* ove le alternative di cui alle lettere *a)* e *b)* non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato da policlorobifenili e policlorotrifenili e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione è regolata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209».

Art. 4.

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «la raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «lo stoccaggio».

Art. 5.

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Autorizzazioni*). - 1. Le autorizzazioni alla costruzione degli impianti ed all'esercizio delle attività di stoccaggio o di eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente.

2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere PCB in concentrazione superiore a 50 parti per milione, oppure a ridurre la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente».

Art. 6.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, non miscelare gli oli usati che contengono o siano contaminati da PCB fino a 50 parti per milione con olio usato che contenga o sia contaminato da PCB in misura eccedente le 50 parti per milione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, in strutture di vendita con una superficie superiore a mille metri quadri è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela e gestire in conto proprio o tramite terzi un impianto attrezzato per la sostituzione dell'olio usato e del fluido lubrificante e per il loro relativo stoccaggio. Al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente, tale obbligo è previsto anche per le batterie al piombo esauste per autotrazione ed è posto a carico dei soggetti che ne esercitano l'attività di commercio al dettaglio. In tale ultimo caso, non si applica quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 3 venga svolta in strutture di vendita con una superficie inferiore a mille metri quadrati, i soggetti di cui al medesimo comma 3, consentono su richiesta del Consorzio obbligatorio degli oli usati o del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi che gli stessi, presso i locali in cui è svolta tale attività, installino un impianto di stoccaggio degli oli usati e delle batterie al piombo esauste a di-

sposizione del pubblico e gestito dalla struttura di vendita, alle seguenti condizioni:

a) l'installazione e l'esercizio di tale impianto nonché la gestione del relativo contenuto non sono soggetti all'osservanza degli obblighi relativi a deposito temporaneo, autorizzazione, comunicazione, registro e documenti di accompagnamento del trasporto di cui al presente decreto legislativo e al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché all'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, e all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476;

b) sia effettuata la vigilanza per evitare sversamenti, anche accidentali, dell'impianto di stoccaggio;

c) per il prelievo e il conferimento del contenuto di tale impianto venga contattato il Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e concordate con gli stessi le relative condizioni;

d) il conferimento di cui alla lettera c) deve risultare da apposita dichiarazione, recante l'indicazione del punto di prelievo, della data, della quantità e del luogo di destinazione. Tale dichiarazione è predisposta, compilata e firmata in due copie dal soggetto che effettua il prelievo e controfirmata dal gestore degli esercizi di cui al presente comma; la dichiarazione è conservata dai soggetti firmatari per due anni.

3-ter. Le imprese di cui ai commi 3 e 3-bis hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile presso il proprio esercizio una targa che fornisca al pubblico le seguenti indicazioni relative all'olio minerale usato ed alle batterie al piombo esauste:

a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

b) indirizzo e nominativo delle imprese di autoriparazione di zona abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, con le quali è stata stipulata apposita convenzione per il cambio dell'olio;

c) recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

3-quater. La facoltà di installare un impianto di stoccaggio di proprietà del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi è riconosciuta anche alle imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, che possono usufruire in tal caso delle condizioni previste dal comma *3-bis*. Tali imprese hanno altresì l'obbligo di esporre la targa informativa di cui al comma *3-ter*, senza l'indicazione delle imprese di autoriparazione.»;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«*6-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di autoveicoli, motoveicoli, natanti, motori e di ogni altro mezzo o apparecchiatura che comporti l'utilizzo di olio minerale hanno l'obbligo di inserire nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda con le istruzioni sulla gestione dell'olio minerale che contenga le seguenti informazioni:

a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

b) recapiti del Consorzio degli oli usati.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare o di far marcare l'imballaggio affinché esso rechi le informazioni di cui al comma *6-bis*».

Art. 7.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è abrogata;

b) l'articolo 8 è abrogato;

c) all'articolo 9, il comma 1 è abrogato e, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 10, comma 2, le parole: «25 parti» sono sostituite dalle seguenti «50 parti»;

e) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle attività di gestione degli oli usati disciplinate dal presente decreto restano applicabili tutte le sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»;

g) all'articolo 14 è aggiunto in fine il seguente comma:

«7-bis. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, commi 1, lettera c), 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 6-bis e 6-ter, e dall'articolo 7, comma 1, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,22 a 2.582,28 euro. Nel caso della reiterazione delle violazioni indicate all'articolo 6, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dello stabilimento da un minimo di cinque giorni al massimo di un mese, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'applicazione della sanzione è competente il sindaco del comune in cui è commessa la violazione».

Art. 8.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le regioni si pronunciano sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell'autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al termine di dodici mesi dalla predetta data e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.

3. Il comma 2-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, le pa-

role: «le 25 parti per milione» sono sostituite dalle seguenti: «le 50 parti per milione».

5. Le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche relative ai PCB contenuti negli oli usati sono quelle stabilite ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

7. Al fine di limitare al massimo la dispersione dell'olio minerale usato e delle batterie al piombo esauste, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, promuove accordi di programma tra le imprese dell'agricoltura e dell'artigianato che producono tali rifiuti. Ai medesimi fini tali imprese, se firmatarie tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

8. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è abrogato.

Art. 9.

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente delle batterie al piombo esauste, i soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, esercitano l'attività di commercio al dettaglio di batterie per autotrazione sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

In tal caso, il Consorzio è rappresentato dal Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 9-*quinques* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e le informazioni sono riferite alle batterie al piombo esauste.

2. Le disposizioni di cui di all'articolo 6, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, e di cui all'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificati dalla presente legge, si applicano anche con riferimento alle batterie al piombo esauste.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificato dall'articolo 6 dalla presente legge.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.